



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 27 del 23/09/2020**

**Oggetto :**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre**, del mese di **settembre**, alle ore **20:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	NO
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	NO
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	NO

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GALLINO Giovanni** nella sua qualità di **CONSIGLIERE-VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2019;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2020;

VALUTATA altresì la necessità di procedere all'abrogazione del precedente regolamento TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dichiarandone comunque l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

OSSERVATO che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"* e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta"*

*sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che “[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 18/09/2020, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.02.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", nella versione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di abrogare il Regolamento TARI richiamato in premessa a far data dal 1° gennaio 2020, dichiarandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
GALLINO Giovanni \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA SACCO BOTTO Anna \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Spett.le

COMUNE DI CANALE

Provincia di Cuneo

Casale Monferrato, 18/09/2020

**Oggetto:** Parere con riferimento al “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).


Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Canale, ricevuta in data 15 settembre 2020 la bozza del “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” di cui all’oggetto,

- esaminata la proposta in oggetto;
- vista la documentazione pervenuta al revisore;
- visto il rispetto della normativa (D.Lgs. 267/2000);

tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa all’approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi.





# Comune di Canale

Provincia di Cuneo

Allegato A)

## Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/09/2020



## **Indice**

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO .....	4
ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 – RIFIUTO SOLIDO URBANO, RIFIUTO SPECIALE E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO .....	5
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO .....	6
ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO .....	6
ART. 7 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO .....	7
ART. 8 – LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO .....	7
ART. 9 – DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI .....	9
ART. 10 – AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO .....	9
ART. 11 – DECORRENZA DEL TRIBUTO .....	9
ART. 12 – VINCOLO DI SOLIDARIETA' .....	10
ART. 13 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE .....	10
ART. 14 – PIANO FINANZIARIO.....	10
ART. 15 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA .....	10
ART. 16 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	11
ART. 17 – UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 18 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 19 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 21 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	13
ART. 23 – AREA DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE .....	13
ART. 24 – ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI .....	13
ART. 25 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	14
ART. 26 – RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	14
ART. 27 – RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 28 – DETASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	15
ART. 29 – AGEVOLAZIONI .....	15
ART. 30 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 31 – CUMULO DI RIDUZIONI.....	16
ART.32 – TRIBUTO GIORNALIERO .....	16
ART. 33 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....	17

ART. 34 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .....	17
ART. 35 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO .....	18
ART. 36 – TRIBUTO PROVINCIALE .....	19
ART. 37 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI .....	19
ART. 38 – RIMBORSI .....	19
ART. 39 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....	19
ART. 40 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO .....	20
ART. 41 – ACCERTAMENTI .....	20
ART. 42 – SANZIONI E INTERESSI.....	20
ART. 43 – CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	21
ART. 44 – INCENTIVI AL PERSONALE PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO DELL’EVASIONE.....	21
ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	21
ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani .....	23
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche .....	25

## **ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

## **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  - «locali», le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - «aree scoperte», sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

«utenze domestiche», le superfici adibite a civile abitazione, anche da comunità quali caserme e istituti religiosi;

«utenze non domestiche», le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

«compostaggio», processo biologico che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a partire dagli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (articolo 183, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 152/2006).

#### **ART. 4 – RIFIUTO SOLIDO URBANO, RIFIUTO SPECIALE E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

3. Sono invece rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose di cui al comma 3, elencate nell'Allegato A del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) superiore a 500 mq., il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni e integrazioni e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'Art. 4 del presente regolamento.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, Bed & Breakfast e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

### **ART. 7 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono considerati, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su tre lati, a qualsiasi uso adibita.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi essenziali (erogazione idrica, elettrica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

4. Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **ART. 8 – LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO**

1. Sono escluse dal tributo, a sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, le superfici già indicate all'Art. 7, comma 4 del presente regolamento.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

c) i solai e sottotetti non abitabili;

d) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; i forni; i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione); i silos e simili; i depositi di materie prime; le serre; i granai; le cantine di invecchiamento (barriques), ove non si ha, di regola, presenza umana;

e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti; sono invece soggette alla tariffa le superfici destinate agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelle adibite a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

f) le cappelle votive, le chiesette aperte solo in occasione di particolari ricorrenze festive;

g) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le superfici occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infissi stabilmente al suolo.

4. Sono altresì esclusi dal tributo:

a) i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'Art. 4, comma 4, del presente regolamento.

5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi dei precedenti commi, che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale, qualora quest'ultima venga utilizzata per il calcolo dell'imponibile.

6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **ART. 9 – DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI**

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i distributori di carburante, oltre ai locali, è di regola soggetta a tariffa l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **ART. 10 – AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

1. Sono escluse dal tributo, a sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, le superfici già indicate all'Art. 7, comma 4, del presente regolamento.
2. Sono inoltre escluse dall'applicazione del tributo, in aggiunta alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate all'Art. 8 del presente regolamento:
  - le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
  - le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
  - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - per gli impianti di autolavaggio, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

### **ART. 11 – DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione presentata entro i termini di cui al successivo articolo 34, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui hanno avuto fine l'occupazione, la detenzione o il possesso.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante o se la cessazione sia stata accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio



vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 12 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuati ai precedenti Art. 7 e Art. 9 del presente regolamento, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

#### **ART. 13 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **ART. 14 – PIANO FINANZIARIO**

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

3. Il Piano finanziario è validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

#### **ART. 15 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal D.P.R. n. 158/1999.

2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

## **ART. 16 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio con le modalità previste dal Metodo Tariffario introdotto con Deliberazione 443/2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

## **ART. 17 – UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali cantine, magazzini, autorimesse.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Canale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume forfetariamente pari a due, salvo dimostrazione o certificazione del numero inferiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1.01 dell'anno di riferimento aggiornato con le variazioni risultanti dall'anagrafe comunale fino alla data di emissione degli avvisi di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

## **ART. 18 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

### **ART. 19 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro. Le categorie di contribuenza delle utenze non domestiche sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999 ed elencate nell'Allegato B al presente regolamento.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. In particolare, le aziende agricole sono classificate nella categoria 20.

3. A decorrere dall'anno 2020 sono istituite le sottocategorie 7.01 -Agriturismi con ristorante e 8.01 – Agriturismi senza ristorante, Bed & breakfast.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B al presente regolamento, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, ed è relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; si intendono quindi ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).

6. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, quali:

- parte delle superfici delle unità immobiliari adibite a civile abitazione che sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale;
- locali e aree ad uso bar, ristorante e simili utilizzati da associazioni, circoli sportivi, ecc., che dovranno essere dichiarati separatamente dai locali e dalle aree utilizzati ai fini istituzionali;
- locali ad uso esposizione utilizzati dai negozi con grandi superfici (maggiore di 200 mq) che dovranno essere dichiarati separatamente rispetto alle aree di vendita.

## **ART. 21 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, comprendendovi gli eventuali soppalchi.
3. Per i vani scala la superficie di riferimento è calcolata una sola volta per piano, in base allo sviluppo in orizzontale della scala, comprensiva dei pianerottoli.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato vengono arrotondate per difetto.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **ART. 23 – AREA DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

## **ART. 24 – ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli successivi si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione

o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

#### **ART. 25 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione o certificazione presentata dal contribuente.

#### **ART. 26 – RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Al tributo si applica la riduzione relativa alla pratica del compostaggio domestico prevista dal "Regolamento comunale per l'autocompostaggio" vigente.

#### **ART. 27 – RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti. La quota di tributo non dovuto determinata non può essere comunque superiore a:

- a) 30%, nel caso di riciclo dal 30% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 50%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 100%, nel caso di riciclo di oltre il 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

5. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero

rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

#### **ART. 28 – DETASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e non sia possibile circoscrivere la superficie produttiva di questi ultimi, è applicato un abbattimento della superficie imponibile come indicato di seguito:

<b>Attività</b>	<b>Categoria UND</b>	<b>% di abbattimento</b>
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	34%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	50%

2. Per fruire della detassazione prevista dal comma precedente, il contribuente è tenuto ad indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti.

#### **ART. 29 – AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, sono concesse le seguenti esenzioni:

- a) alle case di riposo presenti sul territorio del Comune;
- b) ai locali destinati in via esclusiva all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al presente articolo è garantita attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio del Comune.

#### **ART. 30 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Come previsto al comma 656 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni.

2. Ai sensi del comma 657 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, delimitate dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione, la tassa è

dovuta nella misura del 30% della tariffa. Si applica la tassa nella misura del 30% della tariffa anche per le aree dei mercati ambulanti del venerdì e della domenica, giorni in cui non è effettuata la raccolta.

### **ART. 31 – CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non potrà superare il limite della diminuzione del 70% della tariffa.

### **ART.32 – TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni di durata dell'occupazione. Le frazioni di giorno vengono computate come giorni interi.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno, maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali e i titolari di altre concessioni di occupazioni di suolo pubblico ricorrenti, con continuità pluriennale, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate e nei termini e con le modalità previsti per la tassa annuale.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

10. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

### **ART. 33 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **ART. 34 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione di cui all'articolo precedente deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, possesso o detenzione utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La cessazione dell'utenza, nel corso dell'anno, se debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, purché il contribuente



presenti apposita dichiarazione entro il termine di cui al comma 1. In caso contrario, la cessazione decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistenti, il numero dell'interno, la scala e il piano;

d) i dati catastali dei locali e delle aree e il titolo della loro occupazione o detenzione;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;

d) i dati catastali dei locali e delle aree e il titolo della loro occupazione o detenzione;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata; in caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

## **ART. 35 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente alle scadenze fissate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della delibera tariffaria.
2. La Giunta Comunale, in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento stabiliti come indicato al comma 1.
3. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento di cui al comma 1.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

### **ART. 36 – TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

### **ART. 37 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI**

1. L'ufficio tributi può concedere dilazioni e/o rateazioni di pagamento del tributo dovuto, su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, sulla base di quanto stabilito all'interno del regolamento comunale per la gestione delle entrate.

### **ART. 38 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui il contribuente ha risposto ai chiarimenti richiesti dal Comune.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento nella misura stabilita dal regolamento comunale per la gestione delle entrate.

### **ART. 39 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

#### **ART. 40 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

#### **ART. 41 – ACCERTAMENTI**

1. L'ufficio Tributi provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo e per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.

3. L'ufficio Edilizia Privata e l'ufficio Commercio assicurano all'ufficio Tributi ogni possibile collaborazione per quanto riguarda le banche dati catastali e il collegamento con l'Agenzia del Territorio, l'accesso alle pratiche edilizie e commerciali, la tempestiva comunicazione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza. L'ufficio di Polizia Municipale coadiuva l'Ufficio Tributi negli accertamenti, se richiesto, e nella notifica di atti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 42 – SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omissivo o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 40, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 43 – CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

### **ART. 44 – INCENTIVI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE**

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, una percentuale del gettito derivante dall'attività di accertamento del tributo è destinata al trattamento accessorio del personale dipendente dell'ufficio tributi. L'entità di detta percentuale è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

### **ART. 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

### **ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 1 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

## ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	
1	Imballaggi in genere primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
2	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
3	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4	Cassette, pallets
5	Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
6	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
7	Paglia e prodotti di paglia
8	Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura
9	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
10	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
11	Feltri e tessuti non tessuti
12	Pelle e similpelle
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti
16	Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
17	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro e simili
21	Nastri adesivi
22	Cavi e materiale elettrico in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
24	Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati,

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	
	anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
25	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
26	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
27	Accessori per l'informatica (L. 146 22.02.1994 art. 39)
28	Teli di serra e contenitori bonificati di fitosanitari

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

<b>Numero categoria</b>	<b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7.01	Agriturismi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8.01	Agriturismi senza ristorante – Bed & Breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Studi professionali, banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Agriturismi